

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,

dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.

n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____


IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 50 del 24 GEN. 2023

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Rimborso spese legali Dott. M. A. sostenute nel proc. penale n.° 3461/18 R.G. N.R.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Amministrativo U.O.S. sanzioni amministrative recupero crediti
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. Affari Generali
Avv. Giovanni Totomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 24 GEN. 2023

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- ☒ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il 24 GEN. 2023, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Vista la istanza del Dott. M.A., trasmessa tramite pec del 10.10.2022, ore 07:50 acquisita al prot. n.° 32968 del 19.10.2023, con la quale chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, nel procedimento penale n° 3461/18 R.G.N.R. e n.° 824/19 R.G. GIP del Tribunale di Ragusa avviato nei confronti di alcuni dipendenti tra cui l'odierno istante, quale Direttore generale Pro tempore della Asp di Ragusa, per fatti ed atti connessi all'espletamento dell'incarico ed all'adempimento dei compiti previsti dall'incarico medesimo che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art. 323 e 479 c.p.;

Preso atto che il giudizio si è definito con sentenza n.° 207/21 del 21.10.2021 che assolve tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste;

Ritenuto che riguardo agli amministratori di Enti o Aziende Pubbliche, una parte della giurisprudenza, in tema di rimborso spese legali da essi sostenute in ragione del loro mandato, ritiene necessario l'applicazione analogica di principi generali del diritto civile dettati dall'art. 1720, 2° comma, c.c., stante l'assenza di una normativa ad hoc e considerata la specialità della disciplina esistente per i soli dipendenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681);

Atteso che altra giurisprudenza fa invece esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti pubblici che prevede che *“l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente”*;

Considerato quindi che, sia nell'uno che nell'altro caso il diritto al rimborso delle spese legali è comunque riconosciuto agli amministratori pubblici se sottoposti a giudizio in ragione del mandato;

Ritenuto che nel caso di specie, stante la assoluzione perché il fatto non sussiste e le ragioni di servizio del procedimento, il rimborso è dovuto in considerazione della assoluzione;

Dato atto che il rimborso può essere autorizzato per un solo legale e nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Vista la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della propria istanza e, in particolare, la parcella e relativa fattura FPR n.° 91/22 del 5.1.2023 dello Studio legale Associato Platania, per un importo di €. 7.000,01 al lordo di IVA e CPA che risulta redatta secondo il valore minimo delle vigenti tariffe, di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Considerato che, tenuto conto della attività svolta dal difensore, siccome risulta dalla sentenza, gli onorari dovuti per la stessa possono essere valutati come corretti;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dott. M.A., già Direttore Generale della ASP non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo all'istante;

Liquidare e pagare la fattura FPR n.° 91/22 del 5.1.2023 dello Studio legale Associato Platania, per un importo di €. 7.000,01 al lordo di IVA e CPA Aziendale.